



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Legge Regionale n. 34 del 27/12/2016

Avviso

“Interventi a favore di Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche per l’acquisto di attrezzature e per interventi alle infrastrutture sportive”

Predisposto in attuazione della D.G.R. n. 161 del 27/03/2025

Approvato con determina FI.L.S.E. prot. n. 41344 del 09/05/2025

Pubblicato sul sito di FI.L.S.E. (www.filse.it) in data 12/05/2025

1 – OBIETTIVI E DISPONIBILITA' DEL FONDO

Regione Liguria ha destinato un Fondo a favore di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, per sostenere interventi finalizzati all'acquisto di attrezzature e investimenti alle infrastrutture sportive.

Il Fondo – gestito da FI.L.S.E. S.p.A. (d'ora innanzi: FI.L.S.E.) – ha una disponibilità di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere su finanziamenti su fondo rotativo ed euro 1.000.000,00 con contribuzione a fondo perduto.

Il finanziamento sarà erogato, previa richiesta, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e prevede un preammortamento di 12 mesi.

Il contributo a fondo perduto, invece, sempre previa richiesta del beneficiario, è liquidato in unica soluzione previa presentazione della rendicontazione finale delle spese a intervento concluso.

2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici le singole Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità:

- a) svolgere attività sportiva presso una sede localizzata sul territorio ligure;
- b) essere iscritte al RASD Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- c) essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi;
- d) essere in possesso di un titolo di disponibilità delle sedi oggetto del piano di intervento, avente durata non inferiore alla durata del piano di ammortamento del finanziamento da sottoscrivere.

Sono esclusi dai benefici del presente Avviso:

- 1) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- 2) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

3 – INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese, riferite ad un piano di intervento ancora da avviare oppure avviato a far data dal 01/01/2025 purché non concluso alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Gli interventi devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento agevolato e la rendicontazione finale di spesa deve essere prodotta entro 18 mesi dalla data di erogazione dello stesso.

Ai fini del presente Avviso, l'avvio e la conclusione del piano d'intervento coincidono rispettivamente con il primo e l'ultimo titolo di spesa ammessi all'agevolazione.

L'importo complessivo delle spese ammissibili ad agevolazione non può essere inferiore ad euro 10.000,00 e non superiore ad euro 40.000,00, fermo restando che le spese proposte ad agevolazione potranno risultare anche superiori a tale limite.

Tutti gli interventi devono essere definiti al momento della presentazione della domanda.

Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario.

4 – TIPOLOGIA DELLE SPESE FACENTI PARTE DEL PIANO DI INTERVENTO

Sono ammissibili ad agevolazione i piani di intervento aventi ad oggetto le seguenti tipologie di spesa funzionali all'attività sportiva svolta ed alle sedi nelle quali si svolge l'attività sportiva:

a1) spese per acquisto di macchinari ed attrezzature sportive, non oggetto di assegnazione esclusiva a singolo atleta; arredi; attrezzature in genere accessorie al funzionamento della sede nella quale si svolge l'attività sportiva ed alla relativa sicurezza, anche sotto il profilo sanitario; dotazioni necessarie a garantire la sicurezza e la salute degli utenti, con particolare riguardo per l'acquisto di attrezzature riservate alla pratica dello sport paralimpico;

L'importo complessivo delle spese a1) e a2) è ammissibile nel limite massimo del 50% del piano di intervento ammesso ad agevolazione;

a2) mezzi mobili a servizio esclusivo dell'attività sportiva; si precisa che possono essere ammissibili anche mezzi mobili usati a condizione che siano corredati da idonea perizia asseverata attestante il relativo valore e da dichiarazione del venditore attestante che gli stessi mezzi mobili non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;

L'importo complessivo delle spese a1) e a2) è ammissibile nel limite massimo del 50% del piano di intervento ammesso ad agevolazione;

b) opere murarie e assimilate (incluse spese di impiantistica elettrica, idraulica, di condizionamento, etc.), con particolare riguardo per gli interventi di adeguamento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche delle strutture sportive nelle quali si esercita l'attività;

c) oneri tecnici, spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo ammissibile della precedente voce b).

Per tutte le spese è escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi ulteriore onere accessorio fiscale o finanziario.

I titoli di spesa di cui alle precedenti voci di spesa a1) e a2) devono avere un importo ammissibile almeno pari a 500,00 euro.

Non possono far parte del piano di intervento finanziato, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- a) le spese effettuate e/o fatturate all'ASD/SSD beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'associazione e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- b) le spese effettuate e/o fatturate all'ASD/SSD beneficiaria da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale o nei cui organi amministrativi, siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'ASD/SSD beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- c) le spese per l'acquisto di beni usati o rigenerati, ad eccezione di quanto previsto per la voce di spesa a2).

Tutte le spese facenti parte del piano di intervento devono essere sostenute esclusivamente attraverso acquisto diretto. I pagamenti relativi alle spese facenti parte del piano di intervento non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dal piano di intervento.

I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese facenti parte del piano di intervento e per l'accreditamento del finanziamento concesso devono essere intestati al soggetto beneficiario.

Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Il codice unico di progetto (CUP), verrà comunicato in sede di presentazione della domanda di agevolazione. Tutti i titoli di spesa emessi successivamente alla comunicazione del suddetto CUP, dovranno riportare il CUP del progetto, pena la non ammissibilità della spesa.

L'obbligo di cui sopra non si applica alle fatture emesse prima della comunicazione del CUP. Rimane fermo, in tal caso, che i beneficiari dovranno comunque garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato attraverso apposita dichiarazione di quietanza rilasciata dal fornitore e riportante il CUP. Nel caso di acquisti effettuati tramite distributori on-line di cui al D. Lgs. 70/03, il beneficiario potrà attestare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il CUP.

L'obbligo di indicazione del CUP non si applica per i fornitori stabiliti al di fuori del territorio italiano ai sensi del DPR 633/72. Per gli acquisti effettuati da tali fornitori, ai fini della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato, il beneficiario dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il CUP.

5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante dell'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica (formato .PDF.p7m) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena inammissibilità della domanda stessa.

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal **27/05/2025**.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 8.30 del giorno **05/06/2025** fino alle ore 23:59 del **19/06/2025**.

Ciascuna Associazione o Società Sportiva Dilettantistica può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso.

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L. 30/12/2018 n. 145, salvo esenzioni previste dalla legge.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale o CNS e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'associazione e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema “Bandi on line” e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

6 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema “bandi on line” e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- a. copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui all'Art. 4;
- b. in caso di opere murarie e assimilate, computo metrico estimativo relativo alle opere edili e impiantistiche oggetto dell'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezziario regionale più recente, con data e intestazione dell'impresa richiedente;
- c. in caso di opere murarie e assimilate, elaborati tecnici del progetto, predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e ad illustrarne le caratteristiche edilizie e impiantistiche;
- d. in caso di beni usati di cui alla voce di spesa a2), idonea perizia asseverata attestante il relativo valore e dichiarazione del venditore che i mezzi mobili non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.

I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza, si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali. Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore che dovrà essere allegata in formato elettronico.

Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

Gli eventuali titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dal beneficiario in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello.

L'ordine cronologico viene determinato sulla base della data, ora, minuti e secondi di inoltro delle domande a FI.L.S.E. a mezzo del sistema informatico "Bandi on line".

Le agevolazioni saranno concesse fino a concorrenza delle somme disponibili.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali.

Superata la verifica formale, FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito del piano di intervento. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'associazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associazione ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese facenti parte del piano di intervento agevolato e quelle escluse.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

8 – INTENSITA' E FORMA DI AGEVOLAZIONE

Il Fondo opera mediante la concessione di un finanziamento di importo pari al 50% dell'intervento ammesso ad agevolazione e di un contributo a fondo perduto di importo pari al 50% dell'intervento ammesso ad agevolazione, nei limiti del regime di aiuto "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE serie L del 15.12.2023) ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Per la parte di agevolazione concessa in forma di finanziamento a tasso agevolato, la quantificazione del valore dell'aiuto concesso avviene attraverso la determinazione dell'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL). Tale valore viene considerato nel calcolo della soglia del regime di aiuto in regime "de minimis". Per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione dell'aiuto in regime "de minimis" coincide con l'intero importo del contributo a fondo perduto concesso.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare l'importo di euro 300.000 nell'arco di tre anni.

Il finanziamento agevolato avrà durata fino a 6 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di durata di 12 mesi e verrà rimborsato con rate semestrali posticipate costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari allo pari allo 0,50%.

L'agevolazione non è cumulabile con qualsiasi altra forma di agevolazione pubblica relativamente alle stesse spese ammissibili.

9 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto beneficiario, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione, dovrà sottoscrivere il contratto di finanziamento agevolato, previa richiesta da effettuarsi tramite PEC.

La sottoscrizione del finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie, che saranno valutate da FI.L.S.E., a suo insindacabile giudizio.

10 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Erogazione del finanziamento agevolato

Dal momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, il beneficiario dovrà richiedere entro 30 giorni l'erogazione dell'intero finanziamento concesso.

La richiesta di erogazione, da redigersi in formato elettronico, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico.

La richiesta deve essere corredata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia rilasciata da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, a garanzia dell'importo erogato, che garantirà il regolare completamento dell'investimento e che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto.

Le garanzie reali e/o le fideiussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, prestate a garanzia della restituzione del finanziamento, potranno essere utilizzate anche ai fini della erogazione dell'anticipazione.

Erogazione del contributo a fondo perduto

Il beneficiario dovrà chiedere l'erogazione del contributo a fondo perduto ad ultimazione dell'intervento e presentazione della relativa rendicontazione. La richiesta di erogazione dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico.

11 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

È fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) eseguire il piano di intervento nel termine stabilito nel provvedimento di concessione coerentemente con le finalità previste;
- b) produrre la rendicontazione finale nei termini previsti;
- c) dare tempestiva comunicazione nel caso in cui l'ASD/SSD beneficiaria intenda rinunciare in tutto od in parte all'esecuzione del piano di intervento;
- d) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo all'ASD/SSD beneficiaria dell'agevolazione concessa;
- e) mantenere le finalità sportive previste dal piano di intervento nonché i beni facenti parte del piano di intervento medesimo presso le sedi liguri per un periodo di 3 anni successivi alla data dell'ultimazione del piano di intervento medesimo;
- f) mantenere i requisiti soggettivi e di ammissibilità del soggetto beneficiario previsti dall'Avviso fino al momento dell'estinzione del finanziamento;
- g) conservare a disposizione di Regione e di FI.L.S.E. per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di ultimazione del piano di intervento, la documentazione originale delle spese ad esso riferite;
- h) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'associazione beneficiaria anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese facenti parte del piano di intervento agevolato e per l'accreditamento del finanziamento concesso;
- i) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione del piano di intervento, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.
- j) nel caso di opere murarie, a conclusione dei lavori, l'ASD/SSD beneficiaria è tenuta a esporre una targa permanente, ben visibile al pubblico, che riporti la seguente dicitura: *"intervento realizzato con il contributo di Regione Liguria nell'ambito delle iniziative di Liguria Regione Europea dello Sport 2025"* ed i loghi sia di Regione Liguria che di Liguria Regione Europea dello Sport 2025 (per le specifiche relative ai loghi, contattare il Servizio Sport e Tempo Libero al numero telefonico 010-5485252 e mail sport@regione.liguria.it).
- k) nel caso di opere murarie, l'ASD/SSD beneficiaria è tenuta ad aggiornare le schede relative alla piattaforma digitale di Sport e Salute del Censimento degli Impianti Sportivi presenti sul territorio ligure, scaricabili alla pagina di Regione Liguria: <https://deposito.regione.liguria.it/access/5rH6ZwHWdveoEdsmtHDbGJm9WtMz>

12 – REVOCHE

La revoca totale o parziale dell'agevolazione ed il conseguente recupero delle somme erogate, compresi gli interessi legalmente dovuti dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche, contrariamente a quanto previsto dal precedente Art. 8 dell'Avviso;
3. il beneficiario non abbia eseguito il piano di intervento coerentemente con le finalità del presente Avviso;
4. il beneficiario non abbia adempiuto agli obblighi prescritti al precedente Art. 11, lettere a), e), f), h) ed i) dell'Avviso;
5. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze del soggetto beneficiario;
6. si presentino le inadempienze contrattuali di cui al contratto di finanziamento agevolato.

Nei casi di revoca, il soggetto beneficiario è tenuto, al versamento al Fondo di somme corrispondenti all'agevolazione revocata. Tali somme dovranno essere restituite gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, dal momento della concessione dell'agevolazione a quello della restituzione.

Il soggetto beneficiario è inoltre tenuto all'estinzione del finanziamento per l'importo indicato nel provvedimento di revoca, restituendo le somme dovute maggiorate di quanto contrattualmente previsto.

Il procedimento di revoca – regolato ai sensi della legge regionale n.56/2009 ed al regolamento regionale n.2/2011 – dovrà concludersi entro 90 giorni dall'avvio dello stesso.

Il credito vantato da FI.L.S.E. a seguito di revoca e di escussione della garanzia è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

13 – CONTROLLI

FI.L.S.E. e i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione del piano di intervento agevolato.

FI.L.S.E. provvederà altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

14 – MISURE DI SALVAGUARDIA

Per gli interventi oggetto di concessione dell'agevolazione, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in

capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.

15 – TUTELA DEI DATI PERSONALI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato 1)

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.



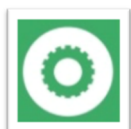
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con:

- *art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679;*
- *legge regionale 16 febbraio 2016, n.1 “Legge sulla crescita”;*
- *legge regionale 27 dicembre 2016 n. 34 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017”.*

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e

confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici ordinari, dati contabili aggregati, dati inerenti alla capacità di adattarsi alle problematiche e dati inerenti alla capacità organizzativa e gestionale è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per la seguente finalità: gestione del fondo strategico destinato a intervento di supporto finanziario a favore di imprese e investimenti infrastrutturali.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

Il conferimento facoltativo *e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di procedere alla disamina delle domande presentate.* Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- FILSE S.p.a Via Peschiera 16 – 16121 Genova, Via Peschiera 16 - 16122 Genova Tel. +39 010 840 31Fax +39 010 814 919;

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

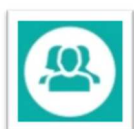
Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento

.I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolari.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.